



Città Metropolitana di Bari

Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e valorizzazione dell'Ambiente
Sezione Impianti Termici
Via Postiglione n.26 – 70126 Bari
impiantitermici.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

II DIRIGENTE

Vista la legge n. 10 del 9 gennaio 1991 - Visto il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 - Visto il D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999 - Visto il D.Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e ss.mm.ii. - Visto il vigente Regolamento in materia di controllo sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, D.C. n. 2 del 13.02.2008 – Visto il D.Lgs. n. 59 del 02/04/2009 e s.m.i. – Vista la Deliberazione di Giunta n. 1 del 16 gennaio 2012 – Visto il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 – Vista la Deliberazione di Giunta n.35 del 10 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge – Vista la Legge Regionale n.36 del 05 dicembre 2016 e s.m.i.. – **Vista la disposizione n. 66514 del 11/06/2019** – vista la legge 241/90 come modificata e integrata dalla Legge 15/2005;

PREMESSO

che con Pubblicazione della nota n. 66514 del 11/06/2019, a partire dalla data del 18/06/2019, sono state impartite a tutte le Aziende del Settore, le disposizioni riguardanti le procedure del Catasto Impianti Termici Informatizzato (C.I.T.I.) al fine di perfezionare lo stato di consistenza dell'attuale Catasto Termico, ovvero le funzioni "Nuova Istallazione" e "Prima Denuncia" della maschera scheda identificativa dell'impianto sono state rese parzialmente disponibili sulla piattaforma adibita alle utenze "manutentore" nella seguente modalità:

1. Caricamento, previa scansione, del file documentazione riguardante la dichiarazione rilasciata dal Responsabile dell'impianto in caso di "Nuova Istallazione" e/o "Prima Denuncia", secondo la modulistica di ausilio dell'utente e presente sul portale dell'Ente nel link "Impianti Termici";
2. Invio all'Autorità Competente del file scansionato;
3. Verifica da parte dell'Autorità competente del file:
 - a) assegnazione dell'utenza sulla scrivania aziendale in caso di verifica positiva
 - b) comunicazione di esito negativo al manutentore e al responsabile in caso di esito negativo;
4. trasmissione RCEE.

CONSIDERATO

il consistente numero di dichiarazioni di "Nuova Istallazione" e/o "Prima Denuncia" pervenute, che non permettono una ordinaria evasione delle stesse,

DISPONE

per quanto in premessa, che le predette procedure avranno un decorso non inferiore a **150 giorni lavorativi** dalla data di invio all'Autorità competente del file scansionato di cui al punto 2) della disposizione n. 66514 del 11/06/2019.

f.to IL DIRIGENTE ad interim
(Ing. Maurizio MONTALTO)